

ALLEGATO A

Proposta di legge

“Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana)”

Sommario

Preambolo

Capo I -Istituzione del piano regionale integrato infrastrutture e della mobilità, contenuti e attuazione

Art. 1 - Oggetto della legge

Art. 2 - Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità

Art. 3 - Contenuti del PRIIM

Art. 4 - Attuazione e monitoraggio del PRIIM

Art. 5 - Raccordo con la pianificazione territoriale

Art. 6 – Norma finanziaria

Capo II - Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Art. 7 - Modifica all’articolo 22 della l.r. 88/1998

Art. 8 - Modifiche all’articolo 24 della l.r. 88/1998

Art. 9 - Modifiche all’articolo 25 della l.r. 88/1998

Art.10 - Modifica all’articolo 26 della l.r. 88/1998

Art.11 - Abrogazione dell’articolo 27 ter della l.r. 88/1998

Capo III - Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)

Art.12 - Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 42/1998

Art.13 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 42/1998

Art.14 - Modifica all’articolo 6 della l.r. 42/1998

Art.15 - Modifica all’articolo 8 della l.r. 42/1998

Capo IV - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Art.16 - Modifiche all'articolo 48 della l.r. 1/2005

Capo V - Modifiche della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana)

Art.17 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 19/2011

Capo VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 - Disposizioni transitorie

Art. 19 - Disposizioni finali

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma della Costituzione;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) ;

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana);

Considerato quanto segue:

1. L'esigenza di istituire un piano integrato delle infrastrutture e della mobilità, quale nuovo strumento della programmazione regionale, al fine di razionalizzare il complesso degli strumenti e dei procedimenti di programmazione nelle materie attinenti al sistema delle infrastrutture di trasporto, alla logistica, al servizio di trasporto pubblico locale e alle politiche sulla mobilità;
2. Il carattere strategico della soluzione prescelta, che si pone in armonia con l'esperienza già maturata nell'ordinamento regionale per quanto attiene alla programmazione in materia ambientale;
3. La previsione che le strategie e gli obiettivi in materia di infrastrutture di trasporto, di logistica, di trasporto pubblico locale e di mobilità siano contenute all'interno di un piano integrato, che conseguentemente assume la denominazione di piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM);
4. L'esigenza che le strategie e gli obiettivi di cui al punto 3 risultino coerenti con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 48 della l.r.1/2005;
5. L'esigenza di dettare una disciplina transitoria che mantenga fermi, nelle more della approvazione ed attuazione del PRIIM, gli atti di programmazione esistenti;

6. La necessità di procedere ad una puntuale ricognizione di tutti gli atti attinenti alla programmazione nelle materie coinvolte e quella di modificare le leggi regionali in materia di pianificazione territoriale e trasferimento delle funzioni, al fine di prevedere che obiettivi, finalità, tipologie di intervento, nonché il quadro delle risorse attivabili siano definiti all'interno del PRIIM.

È approvata la seguente legge :

Capo I

Istituzione del piano regionale integrato infrastrutture e della mobilità, contenuti e attuazione

Art. 1

Oggetto della legge

1. La presente legge istituisce il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) e ne definisce l'ambito di intervento ed i contenuti.

Art. 2

Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità

1. Il PRIIM costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), e persegue le finalità di:
 - a) realizzare una rete integrata e qualificata di infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile di persone e merci;
 - b) ottimizzare il sistema di accessibilità alle città toscane, al territorio e alle aree disagiate e sviluppare la piattaforma logistica toscana quale condizione di competitività del sistema regionale;
 - c) ridurre i costi esterni del trasporto anche attraverso il riequilibrio e l'integrazione dei modi di trasporto, l'incentivazione dell'uso del mezzo pubblico, migliori condizioni di sicurezza stradale e la diffusione delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione.

Art. 3

Contenuti del PRIIM

1. Il PRIIM ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 49/1999 e delinea le strategie di attuazione integrata e coordinata delle politiche regionali nei seguenti ambiti interconnessi di azione strategica:
 - a) realizzazione delle grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale;
 - b) qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico;

- c) azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria;
- d) interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana;
- e) azioni trasversali per l'informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di trasporto intelligenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, il PRIIM:

- a) definisce ed aggiorna periodicamente il quadro conoscitivo relativo allo stato delle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali, delle infrastrutture per la logistica, della domanda di mobilità e dell'offerta dei servizi;
- b) promuove il coordinamento e l'integrazione delle politiche regionali per gli aspetti relativi alla mobilità e alle infrastrutture in riferimento agli altri piani e programmi di settore;
- c) definisce gli obiettivi strategici, gli indirizzi, il quadro delle risorse attivabili e la finalizzazione delle risorse disponibili per ciascun ambito di cui al comma 1;
- d) individua le tipologie di intervento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui alla lettera c), determinandone i risultati attesi e gli indicatori, ed individua i criteri di ripartizione delle risorse a cui i documenti attuativi di cui all'articolo 4 debbono attenersi, contenendo in particolare quanto previsto:
 1. in materia di viabilità regionale dall'articolo 24 della legge regionale 10 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);
 2. in materia di porti, aeroporti e vie navigabili di interesse regionale dagli articoli 25 e 26 della l.r. 88/1998;
 3. in materia di trasporto pubblico locale dall'articolo 5 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);
 4. in materia di promozione e sicurezza stradale dall'articolo 1, comma 2 lettera a) e dall'art. 2, comma 4, lettera a) della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana).

Art. 4

Attuazione e monitoraggio del PRIIM

1. Il PRIIM viene attuato tramite documenti attuativi annuali ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 49/1999, che sono approvati dalla Giunta regionale; tali documenti specificano gli obiettivi operativi annuali, le azioni specifiche di intervento e le relative risorse.
2. La Giunta regionale presenta annualmente alla commissione consiliare competente un documento di monitoraggio, che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione del PRIIM.

Art. 5

Raccordo con la pianificazione territoriale

1. Il PRIIM definisce le strategie e gli obiettivi in materia di infrastrutture, mobilità e trasporti in coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal PRIIM sono individuate in coerenza con gli stanziamenti di bilancio.

Capo II

Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Art. 7

Modifica all'articolo 22 della l.r. 88/1988

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) è inserito il seguente:

“3 bis. La Regione promuove l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni proprie e di quelle trasferite agli enti locali tramite appositi accordi e convenzioni.”.

Art. 8

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 88/1998

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 88/1998 è sostituito dal seguente:

“1. Gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri di ripartizione delle risorse destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle nuove opere da realizzare sono definiti dal piano regionale integrato per le infrastrutture e la mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 2011, n.....(.....).”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 88/1998 è inserito il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale, con i documenti attuativi di cui all’articolo 4 della l.r./2011, definisce le azioni specifiche di intervento e le relative risorse, fissando altresì il termine per la relativa progettazione ed esecuzione delle opere.”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 88/1998 è inserito il seguente:

“3 bis. La Giunta regionale presenta annualmente alla commissione consiliare gli stati di realizzazione e i risultati dell’attuazione nell’ambito del monitoraggio del PRIIM di cui all’articolo 4, comma 2 della l.r./2011”.

Art. 9

Modifiche all’articolo 25 della l.r. 88/1998

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 88/1998 è sostituita dalla seguente:

“a) l’individuazione nel piano di indirizzo territoriale (PIT) dei porti di interesse regionale; la previsione degli interventi di ampliamento, di riqualificazione di quelli esistenti e la disciplina delle funzioni di tali porti, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c quater) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);”.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 88/1998 è aggiunta la seguente:

“b bis). la classificazione, ai fini della programmazione nell’ambito del PRIIM di cui alla l.r./2011, dei porti di interesse regionale e delle vie fluviali e dei laghi di interesse regionale ai fini della navigabilità.”.

3. Al comma 6 dell’articolo 25 della l.r. 88/1998 le parole “A tal fine, il Consiglio regionale approva una deliberazione di indirizzo con la quale“ sono sostituite dalle seguenti: “Nell’ambito del PRIIM di cui alla l.r./2011”.

4. Il comma 7 dell’articolo 25 della l.r. 88/1998 è abrogato.

Art.10

Modifica all’articolo 26 della l.r. 88/1998

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 88/1998 è aggiunta la seguente:

“b bis) la classificazione, ai fini della programmazione nell’ambito del PRIIM di cui alla l.r...../....., degli aeroporti di interesse regionale.”.

Art.11

Abrogazione dell'articolo 27 ter della l.r. 88/1998

1. L'articolo 27 ter della l.r. 88/1998 è abrogato.

Capo III

Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)

Art.12

Abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 42/1998

1. L'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) è abrogato.

Art.13

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 42/1998

1. La rubrica dell'articolo 5 della l.r. 42/1998 è sostituita dalla seguente: "Programmazione regionale dei servizi di trasporto pubblico".
2. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 42/1998 è abrogato.
3. Nel comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 42/1998 le parole "Il programma," sono sostituite dalle seguenti: "Il piano regionale integrato per le infrastrutture e la mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale2011, n.... (.....), ai fini della qualificazione del sistema dei servizi ed".
4. Nel comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 42/1998 le parole "Il programma" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale definisce le azioni operative per l'attuazione degli obiettivi ed indirizzi del comma 1 e".

Art.14

Modifica all'articolo 6 della l.r. 42/1998

1. Nel comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 42/1998 le parole "nel programma regionale di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "nel PRIIM di cui alla l.r. .../2011."

Art.15

Modifica all'articolo 8 della l.r. 42/1998

1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 42/1998 le parole "del programma regionale dei servizi di

trasporto pubblico” sono sostituite dalle seguenti: “del PRIIM di cui alla l.r..../2011.”.

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Art.16

Modifiche all’articolo 48 l.r. 1/2005

1. La lettera c-bis) del comma 4 dell’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) è sostituita dalla seguente:
“c-bis) indirizzi e prescrizioni per la pianificazione territoriale in materia di infrastrutture e di trasporti;”
2. La lettera c-quinquies) del comma 4 dell’articolo 48 della l.r. 1/2005 è abrogata.

Capo V

Modifiche della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana)

Art.17

Modifiche all’articolo 2 della l.r. 19/2011

1. Nella lettera a) del comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana), le parole “nel piano regionale della mobilità e della logistica” sono sostituite dalle seguenti “nel piano regionale integrato per le infrastrutture e la mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale2011, n.....(.....).”.

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18

Disposizioni transitorie

1. Fino all’approvazione del PRIIM e del documento attuativo in materia di viabilità regionale di cui all’articolo 4, conserva validità il programma pluriennale d’intervento sulle strade regionali già approvato al momento dell’entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 24, comma 1 della l.r. 88/1998. Tale programma pluriennale può essere aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale.
2. Fino all’approvazione del PRIIM, i criteri da utilizzare per il riparto delle risorse a favore degli

enti locali per la realizzazione degli interventi infrastrutturali nei porti e nelle vie navigabili di interesse regionale sono contenuti nella deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2008, n. 101 (Definizione dei criteri per i contributi in materia di porti regionali e navigazione interna ai sensi dell'articolo 21 bis della legge regionale 27 maggio 2008, n. 27 "Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 Legge finanziaria per l'anno 2008). Tale delibera può essere aggiornata dal Consiglio regionale.

3. Fino all'approvazione del PRIIM, la Giunta Regionale provvede, in attuazione dei criteri stabiliti nella deliberazione consiliare di cui al comma 2 ed in coerenza il PIT, a specificare con documenti attuativi annuali gli obiettivi operativi e le modalità di intervento e ad aggiornare il quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione annuale. Tali documenti sono trasmessi dalla Giunta regionale alla commissione consiliare competente.

4. Fino all'approvazione del PRIIM, mantiene efficacia il piano della mobilità e della logistica approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 giugno 2004, n. 63 (.....).

5. In sede di prima applicazione, il PRIIM effettua la ricognizione e la verifica dello stato di attuazione degli atti regionali di programmazione in materia di mobilità e di infrastrutture diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2.

Art. 19

Disposizioni finali

1. A seguito della approvazione del PRIIM, ovunque ricorrano le parole "piano regionale della mobilità e della logistica", queste sono sostituite dalle seguenti "piano integrato delle infrastrutture e della mobilità".